Comune di Cavaglià

Provincia di Biella

Decreti di nomina di E.Q. - Proroga

n. 8

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Cavaglià non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria "D".

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 21/5/2018 ha ridisciplinato l'area delle posizioni organizzative prevedendo, all'art 17, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Considerata la necessità di prorogare l'affidamento ai seguenti servizi:

- TECNICO
- AMMINISTRATIVO
- ECONOMICO – FINANZIARIO
- CULTURA – SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

ai relativi responsabil, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi” adottato con deliberazione G.C. n. 121 del 12/09/2000 e ss..mm.ii nonché la deliberazione G.C. n. 54 del 2.5.2019 in cui sono stati inseriti gli artt. 14 e 15 del CCNL 21.5.2018 riguardanti gli incarichi di posizioni organizzative;

Visto il contratto Collettivo nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali – periodo 2019-2021 artt. 16 - 17- 18 -19- 20

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 15/05/2019 con la quale si è proceduto alla graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

DISPONE

1. di prorogare dal 01.06.2024 a tutto il 31.07.2024 le nomine di responsabile dell’area Tecnica, Amministrativo, Economico – Finanziario, Cultura – Socio Assistenziale, le dipendenti Anselmino Marta, Fustella Rossana, Ghigo Renata e Malfitana Annalisa conferendo agli stessi la titolarità dell’incarico di Elevata Qualificazione salvo diverse disposizioni indicate dall’Amministrazione subentrante.
2. di affidare agli stessi i compiti, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. I dipendenti hanno diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l’incarico di Elevata Qualificazione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall’articolo 18 del Ccnl Funzioni Locali del 16.11.2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo
4. Si confermano i compensi assegnati con precedenti decreti;
5. Di provvedere alla notifica del presente decreto alla persona interessata;
6. Che le risorse necessarie per la corresponsione di detta retribuzione e di risultato sono previste negli stanziamenti dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio in corso ove, a cura del responsabile, verrà assunto relativo impegno di spesa;
7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Cavaglià 03.06.2024

IL SINDACO

Brizi Geom. Mosè